

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
IN CONFORMITA' DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

**ART. 1
CRITERI GENERALI**

1. La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini (di seguito anche Camera di Commercio o Ente), ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, comprendente i territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. In assolvimento alle sue funzioni, la Camera di Commercio promuove e sostiene iniziative aventi per scopo lo sviluppo dei propri territori e delle proprie imprese, nonché il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle circoscrizioni territoriali di competenza, d'intesa con altre istituzioni, pubbliche amministrazioni e organismi, pubblici o privati. In coerenza con i documenti di pianificazione pluriennale dell'Ente, inserisce annualmente nei propri documenti di programmazione un piano di interventi per lo sviluppo economico e per la competitività territoriale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali, ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative realizzate da altri soggetti, finalizzate in particolare a:

- a) promozione del territorio e delle economie locali, del turismo, del commercio e delle risorse culturali ed ambientali e valorizzazione delle eccellenze produttive, con particolare riferimento ai settori dell'agroalimentare tipico e di qualità, del manifatturiero di qualità ed innovativo e dell'artigianato artistico e di tradizione (animazione e promozione territoriale);
- b) orientamento, placement e sviluppo dei rapporti tra le imprese ed il mondo dell'istruzione superiore e universitaria (iniziative di orientamento e alternanza scuola lavoro);
- c) l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai Consorzi Fidi;
- d) sviluppo della produttività, efficienza e competitività delle imprese;
- e) diffusione dell'innovazione tecnologica, della qualità, della sostenibilità e della responsabilità sociale di impresa;
- f) sostegno alla creazione di nuove imprese.

3. La Camera di Commercio indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico del territorio di competenza dell'Ente rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in significativi programmi di sviluppo;
- c) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con associazioni di categoria escludendo le iniziative che abbiano esclusivamente un interesse interno ad associazioni/enti e che non siano aperte alle generalità dei soggetti potenzialmente interessati;
- d) favorire le iniziative coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi strategici del programma pluriennale e con il programma promozionale inserito nel preventivo annuale della Camera di Commercio;
- e) preferire interventi di natura intersettoriale ed interassociativa;
- f) favorire le iniziative avviate da gruppi di operatori associati, anche temporaneamente, fra di loro e incentrate prioritariamente sulla qualificazione dell'immagine complessiva del territorio, sullo sviluppo di reti e filiere;
- g) privilegiare iniziative caratterizzate dall'innovazione e dall'originalità dei contenuti del progetto.

ART. 2

REGIME DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La Camera di Commercio, nella concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, sussidi, benefici, vantaggi economici ed ausili finanziari, si conforma alla disciplina nazionale e comunitaria e pertanto non può erogare contributi a favore degli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (fondazioni, associazioni, comitati e società) che forniscano servizi a favore dell'Ente, anche a titolo gratuito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. La Camera di Commercio, nella concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, sussidi, benefici, vantaggi economici ed ausili finanziari, si conforma altresì alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. In particolare, qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico previsto dalle presenti disposizioni configuri un aiuto di Stato, questo è concesso in regime de minimis.
4. Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», un'impresa non può ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis superiore ad € 200.000,00 su un arco di tre anni (€ 100.000,00 per il settore del trasporto su strada); ciò non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione stessa.
5. Nelle more dell'operatività del Registro nazionale degli aiuti di Stato, nei casi di cui al comma 3, allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
6. Non possono ricevere contributi ai sensi del presente Regolamento, le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti all'esportazione, gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto e gli aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai contributi annuali concessi a favore delle Aziende Speciali costituite dalla Camera di Commercio, né si applicano ai contributi annuali concessi, rispettivamente quale contributo di funzionamento o quale quota associativa, alle società consortili e/o alle associazioni partecipate dalla Camera di Commercio nonché ai contributi derivanti da protocolli d'intesa e/o convenzioni siglati dall'Ente.

ART. 3

INSERIMENTO NEL PIANO PROMOZIONALE DELLE INIZIATIVE

1. La Camera di Commercio individua gli obiettivi da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; della situazione congiunturale; degli indirizzi della politica economica governativa e di quella regionale, riportandole nei propri piani pluriennali e annuali.
2. Redige, inoltre, un programma delle iniziative promozionali, inserito nel preventivo economico annuale, prevedendo adeguate risorse finanziarie nel rispetto delle indicazioni e priorità individuate dagli strumenti di programmazione.

ART. 4

INTERVENTI AMMISSIBILI E FORME DI INTERVENTO

1. Gli interventi di sostegno dei territori di competenza della Camera di Commercio della Romagna possono articolarsi nelle seguenti tipologie:
 - a) attuazione diretta di iniziative e progetti;
 - b) interventi in compartecipazione;
 - c) bandi per interventi specifici diretti alle imprese;
 - d) concessione di contributi a favore di iniziative e/o progetti promossi e realizzati da soggetti terzi;
 - e) concessione del patrocinio gratuito contestuale alla richiesta di contributi di cui al punto d).

ART. 5
ATTUAZIONE DIRETTA DI INIZIATIVE

Le iniziative promozionali dirette sono attuate e gestite dalla Camera di Commercio esclusivamente con risorse finanziarie proprie e/o provenienti da altri soggetti pubblici e/o privati, anche a seguito di convenzioni, accordi o intese, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane oppure avvalendosi di strutture terze specializzate, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 6
INTERVENTI IN COMPARTECIPAZIONE

1. Gli interventi in compartecipazione possono essere realizzati con organismi pubblici o privati.
2. La compartecipazione potrà prendere la forma:
 - a) dell'assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa o della gestione in autonomia di alcuni aspetti di essa;
 - b) dello svolgimento di servizi necessari al buon esito dell'iniziativa;
 - c) della ripartizione, anche non proporzionale, fra i soggetti attuatori, delle spese inerenti la realizzazione dell'iniziativa.
3. La Camera di Commercio può compartecipare a progetti insieme a organismi pubblici o privati delegando parte delle funzioni organizzative ed amministrative dell'intervento e stabilendo in via preventiva l'entità massima della propria partecipazione finanziaria, fissata sulla base di un budget di progetto.
4. Le modalità di ripartizione degli oneri e le modalità di liquidazione delle spese sostenute dagli organismi di cui sopra possono essere disciplinate da appositi atti ed accordi tra le parti.

ART. 7
BANDI PER INTERVENTI SPECIFICI DIRETTI ALLE IMPRESE

1. La Camera di Commercio può stabilire l'erogazione di contributi a favore di una pluralità di soggetti, in conformità ai criteri di cui all'art. 1.
2. In tale caso la Giunta camerale adotta, in conformità al presente Regolamento, in quanto compatibili, le relative disposizioni di attuazione che dovranno stabilire:
 - a) lo stanziamento di spesa da destinare all'iniziativa, nell'ambito delle risorse appositamente previste per tale finalità in bilancio;
 - b) la tipologia dell'iniziativa e la categoria dei beneficiari;
 - c) l'apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni;
 - d) le modalità e le procedure per la concessione e la liquidazione del contributo;
 - e) le tipologie di interventi, spese o investimenti ammessi
 - f) la specificazione dei criteri per l'esame delle domande.

TITOLO I
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DI TERZI DI INIZIATIVE
A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

ART. 8
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI

1. La Camera di Commercio eroga contributi a favore di soggetti che intendano realizzare iniziative e progetti interessanti ai fini dello sviluppo del territorio e della competitività delle imprese, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti (da art. 9 ad art. 16).

ART. 9
SOGGETTI DESTINATARI ED ESCLUSIONI

1. Possono presentare richiesta di contributo i seguenti soggetti:
 - a) organismi privati portatori di interessi diffusi del sistema delle imprese o di componenti della società civile, quali ad esempio associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, società consortili, associazioni di consumatori e di rappresentanza dei lavoratori;

- b) associazioni finalizzate alla valorizzazione del territorio o di sue componenti caratteristiche, di particolari aree o zone;
- c) enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico;
- d) società di capitali, a condizione che la maggioranza delle quote sia di proprietà di soggetti come sopra richiamati, e società cooperative.
2. Sono esclusi dall'accesso ai finanziamenti camerali le iniziative e i progetti:
- a) finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi richiedenti;
- b) gestiti da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
- c) già realizzati anche solo parzialmente, alla data di presentazione della domanda;
- d) per sagre locali, patronali, parrocchiali e simili, i cui risvolti economici abbiano esclusivo interesse locale;
- e) di carattere meramente sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza;
- f) di non rilevante entità, ovvero con un budget complessivo inferiore ad € 20.000,00.
3. Non possono essere destinatari di contributi le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio della Romagna che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale¹, nonché i soggetti che risultino protestati o soggetti ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento. Tali condizioni ostative vengono valutate sia nella fase della concessione, sia nella fase della liquidazione del contributo.
4. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi, a qualsiasi titolo concessi:
- a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegati;
- b) i mass media.
5. I richiedenti sono inoltre tenuti a dichiarare la propria posizione in merito a condanne e carichi pendenti in atto, che saranno valutati con riferimento al beneficio richiesto.

ART. 10 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. La domanda di contributo per la realizzazione da parte di terzi di iniziative o progetti di cui all'art. 8, deve essere redatta in conformità al facsimile allegato al presente Regolamento, e deve pervenire alla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini nei seguenti termini:
- per le iniziative il cui avvio è previsto nel primo semestre (gennaio-giugno), entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento;
 - per le iniziative il cui avvio è previsto nel secondo semestre (luglio-dicembre), entro il 30 aprile dell'anno di svolgimento.
2. La Camera di Commercio si esprimerà in merito all'accogliibilità entro i due mesi successivi alle scadenze richiamate al punto 1, e, comunque, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento.
3. Le istanze che perverranno al di fuori dei termini stabiliti verranno valutate dalla Giunta tenuto conto delle risorse ancora disponibili e dovranno in ogni caso pervenire con un anticipo di almeno sessanta (60) giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.
4. Le domande possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
- con invio del file contenente la domanda firmata digitalmente ovvero in copia informatica ottenuta mediante la scansione della domanda (firmata in forma autografa) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it indicando nell'oggetto "Domanda di contributo per la realizzazione di iniziative o progetti per lo sviluppo della competitività del territorio";
 - consegna a mano presso la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, nelle seguenti sedi:
Corso della Repubblica 5 - 47121 Forlì (FC)
Via Sigismondo n. 28 - 47921 Rimini (RN);
 - inoltre per posta con raccomandata A/R all'indirizzo:

¹ fatta salva la possibilità di regolarizzazione del diritto annuale in tempo utile all'adozione del provvedimento, da parte della Giunta, di ammissione a contributo.

Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini - Corso della Repubblica 5 - 47121 Forlì (FC) indicando sulla busta la dicitura "Domanda di contributo per la realizzazione di iniziative o progetti per lo sviluppo della competitività del territorio".

5. Ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 1, per le domande pervenute con modalità diverse dalla raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata da indirizzo di posta elettronica certificata, fa fede la data di arrivo al protocollo camerale.

6. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente deve contenere:

- a) denominazione, sede legale, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale dell'economia locale;
- c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, evidenziando in particolare gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o partecipazione di privati;
- d) l'entità del contributo richiesto;
- e) l'indicazione della modalità con la quale verrà data adeguata visibilità del contributo camerale;
- f) la dichiarazione di avere preso visione del presente Regolamento e di accettarne il contenuto;
- g) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.

7. Il soggetto che richiede il contributo deve coincidere con il soggetto che renderà e produrrà fatture a suo nome in relazione all'iniziativa, ad esclusione dei casi autorizzati preventivamente, in relazione a motivate necessità.

ART. 11

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione delle iniziative o dei progetti, che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente documentabili con fatture, ricevute, note, ecc. intestate al soggetto proponente e beneficiario del contributo, salvo i casi di cui al precedente art. 10 "Presentazione delle richieste di contributo", comma 7 (preventivamente autorizzati).

2. Sono ammissibili inoltre:

- a) le spese del personale del soggetto beneficiario che abbia partecipato alla realizzazione dell'iniziativa e le spese generali (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, ecc) fino ad un massimo del 15% della spesa complessiva documentata ed ammissibile, purché attestate con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentate del beneficiario;
- b) le spese per eventuali contratti a tempo determinato e per le altre tipologie contrattuali di lavoro flessibile consentite dalla normativa vigente, espressamente stipulati per la realizzazione del progetto o iniziativa, per le quali il beneficiario possa presentare documentazione comprovante la connessione con le attività realizzate e gli oneri sostenuti;
- c) costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, purché accompagnati dall'indicazione delle persone coinvolte (che dovranno risultare fra il personale dell'organizzatore, personale assunto ad hoc o personalità ospiti dell'iniziativa) e riconducibili a date e luoghi di svolgimento dell'iniziativa.

3. Non sono ammissibili:

- a) le spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo;
- b) le spese non documentabili e/o non intestate al soggetto beneficiario (es. scontrini);
- c) le spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (a titolo solo esemplificativo: locazioni, spese telefoniche e postali, utenze per acqua/luce/gas, fotocopie, forniture ordinarie di ufficio, cancelleria, consulenze commerciali, legali, fiscali, erogazioni liberali, ecc.) eccedenti quanto previsto al precedente comma;
- d) le spese per investimenti e acquisto di attrezzature;
- e) le imposte dirette e indirette.

ART. 12
ISTRUTTORIA SULLA DOMANDA

1. Il Responsabile dell'Unità Operativa competente, cui pervengono le domande, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'unità la pratica per l'istruttoria, finalizzata ad accertarne la ricevibilità, l'esattezza dei dati in esse contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito per quanto attiene alla conformità alle disposizioni di legge e regolamentari e alla rilevanza dell'iniziativa proposta.
2. Ove sia necessario provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine per provvedere comunque non superiore a dieci (10) giorni dal ricevimento della stessa da parte del richiedente il contributo. Decorso infruttuosamente tale termine l'istanza si considera respinta.
3. Completata l'istruttoria, l'Unità Operativa ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale ovvero al Dirigente competente, il quale la sottopone, di norma prima dell'effettuazione dell'iniziativa, alla Giunta per le valutazioni di ammissibilità.

ART. 13
ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo viene determinata dalla Giunta camerale in considerazione della coerenza dell'iniziativa con i principi generali di cui all'art. 1 e della pertinenza ai programmi pluriennali e annuali d'intervento, fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo.
2. In ogni caso, qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico configuri un aiuto di Stato, l'importo concesso non potrà comunque superare il massimale di aiuto previsto dal regime di aiuto applicato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 14
ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI AMMISSIBILITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La deliberazione di ammissibilità o di diniego del contributo deve essere motivata. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse della deliberazione deve in primo luogo riportato l'esito del procedimento istruttorio condotto dall'ufficio competente. La Giunta inoltre esprime il proprio indirizzo in merito alla ammissibilità sotto il profilo della coerenza con le finalità istituzionali della Camera di Commercio nonché della rilevanza dell'iniziativa/evento per lo sviluppo e/o la valorizzazione del territorio; fornisce altresì indicazioni sulla somma massima attribuibile al richiedente, entro i limiti di cui al precedente art. 13. In caso di richieste per le quali non vi sia sufficiente capienza nella specifica voce del piano delle iniziative, la Giunta dà indicazioni anche in termini di preferenza e di entità massima del contributo concedibile a ciascuno dei soggetti ammessi.
2. Il dispositivo del provvedimento deve indicare, per ogni iniziativa:
 - a) il soggetto beneficiario,
 - b) l'importo del contributo;
 - c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate al rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 15 - "Comunicazione dell'esito della domanda";
 - d) eventuali ulteriori condizioni a cui è subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerale in seno a comitati operativi, la presenza nei mezzi di divulgazione dell'iniziativa dell'informazione relativa al patrocinio e all'apporto finanziario dell'ente camerale, ecc..

ART. 15
COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA
DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE

1. In caso di diniego, il Segretario Generale o il Dirigente di Area, ovvero i rispettivi delegati, provvedono all'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla L. 241/1990 ed in particolare comunicano il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
2. In caso di accoglimento della domanda, il Segretario Generale o il Dirigente di Area, ovvero i rispettivi delegati, danno comunicazione scritta agli interessati dell'adozione della deliberazione in ordine al contributo,

con l'invito a trasmettere all'Unità Operativa competente, da precisare nella lettera, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;
- b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, escluso il contributo camerale, e delle spese sostenute al netto di IVA;
- c) documenti di spesa in originale o con certificazione di conformità all'originale ovvero una dichiarazione rilasciata dal beneficiario del contributo con la quale si fornisca una dettagliata elencazione della documentazione con indicati gli estremi identificativi, l'oggetto delle fatture e l'importo di ogni nota/fattura al netto di IVA;
- d) documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale;
- e) documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa, ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
- f) qualora il contributo si configuri quale aiuto di stato, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis nel triennio precedente.

3. Le dichiarazioni indicate nelle lettere b), c), f) del presente articolo sono rese, anche contestualmente, nella forma della dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario in presenza del dipendente camerale addetto a riceverla oppure corredata da copia fotostatica del sottoscrittore in corso di validità.

4. La Camera di Commercio si riserva di effettuare successivamente idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. A tale scopo il beneficiario, a pena di revoca/decadenza del contributo, conserva tutta la documentazione riferita all'iniziativa per la quale è stato ammesso il contributo e si impegna ad esibirla su richiesta dell'Ente camerale.

5. Salvo quanto disposto nell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 16

CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il procedimento relativo alla liquidazione del contributo è curato dall'Unità Operativa competente la quale, ricevuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza e il contenuto, la sottopone al dirigente, per l'adozione del provvedimento di attestazione della regolarità della pratica sotto il profilo procedurale e amministrativo, e provvede alla trasmissione all'Unità Contabilità ai fini della liquidazione contabile e della emissione del mandato.

2. Qualora non sia data risposta entro il termine fissato di sessanta (60) giorni, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'Unità Operativa provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore perentorio termine di trenta (30) giorni.

3. La mancata risposta dell'interessato entro il suddetto termine deve intendersi quale rinuncia al contributo e, in tal caso, l'ente camerale procederà alla revoca dello stesso.

4. La pratica è portata al riesame della Giunta ove emerga che l'iniziativa realizzata si sia discostata in maniera rilevante da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dalla Camera di Commercio.

5. Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà, in sede di liquidazione, proporzionalmente ridotto. Tuttavia, nel caso la riduzione dei costi sostenuti sia non superiore al 10%, il contributo potrà essere liquidato per intero.

6. Qualora il contributo concesso sia inferiore o uguale al 10% della somma rendicontata non si procederà al riproporzionamento, anche in caso di scostamenti superiori a quanto previsto dal comma 5.

7. La liquidazione del contributo resta comunque subordinata alle condizioni di ammissibilità del presente

Regolamento e alle previsioni di legge pro tempore vigenti. A tale scopo la Camera di Commercio si riserva ogni opportuno controllo nel rispetto delle norme di legge.

8. Il contributo camerale non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi questa circostanza, l'importo del contributo erogabile non potrà superare la differenza tra spese accertate a consuntivo ed entrate effettivamente accertate, anche se non interamente percepite. In ogni caso, una parte dei costi deve essere sostenuta dal soggetto promotore dell'iniziativa.

9. Nel caso in cui a consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto, salvo i casi previsti ai commi 5 e 6.

TITOLO II PATROCINIO CONTESTUALE ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

ART. 17 AMMISSIBILITA'

1. La Camera di Commercio concede il proprio patrocinio per iniziative, attività, manifestazioni, convegni eventi che abbiano una valenza generale ed in coerenza con i propri fini istituzionali.

2. I soggetti promotori possono essere enti pubblici e privati, associazioni ed altri organismi portatori di interessi diffusi, purché l'iniziativa oggetto della richiesta non abbia scopo di lucro.

3. Per ottenere il patrocinio e contestualmente un contributo per la medesima iniziativa, i soggetti attuatori devono presentare domanda con le medesime modalità previste all'10 (Presentazione delle richiesta di contributo).

4. Il patrocinio è concesso dalla Giunta camerale in sede di esame dell'istanza del contributo richiesto e comporta, per il destinatario, l'uso del logo camerale con la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini".

5. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per sempre anche in caso di attività o iniziative ripetute nel tempo.

6. La Giunta si riserva la facoltà di concedere il patrocinio anche in caso ritenga non ammissibile il contributo richiesto.

7. Il Segretario Generale, o suo delegato, dà comunicazione scritta dell'esito della domanda, anche in caso di rifiuto.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONI

1. La Camera di Commercio Della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini utilizza per le proprie comunicazioni prioritariamente la posta elettronica e la posta elettronica certificata (PEC).

2. I dati raccolti sono utilizzati per il corretto svolgimento del procedimento (istruttoria delle domande, comunicazioni, controlli, erogazione dei contributi), pertanto il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l'esclusione.

3. Sono fatti salvi i diritti degli interessati previsti a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini con sede legale in Corso della Repubblica 5 - 47121 Forlì (FC).